



COMUNE DI SERRAVALLE

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (ACQUA POTABILE)

del 12 maggio 2014

Il Municipio di Serravalle, visto l'art. 64 Regolamento comunale acqua potabile del 17 dicembre 2012, modificato il 16 dicembre 2013;

richiamati gli artt. 192 LOC e 44 RaLOC;

con risoluzione N. 415;

o r d i n a :

art. 1 Campo d'applicazione

La presente Ordinanza è applicabile su tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Serravalle.

art. 2 Finanziamento

Il Servizio d'approvvigionamento idrico deve essere finanziariamente autosufficiente ed è assicurato dalle tasse di allacciamento, dalle tasse di utilizzazione, dalla fatturazione di forniture speciali, dai sussidi ufficiali, da altre partecipazioni di terzi e dai contributi di miglioria.

Art. 3 Tasse di allacciamento

Sono prelevate le seguenti tasse di allacciamento a dipendenza del diametro esterno:

Diametro esterno condotte in polietilene

- 32 mm	CHF	150.00
- 40 mm	CHF	170.00
- 50 mm	CHF	200.00
- 63 mm	CHF	250.00

Diametro interno condotte in ferro/ghisa

- 50 mm	CHF	150.00
- 80 mm	CHF	250.00
- 100 mm	CHF	500.00

Art. 4 Tassa base

Sono prelevate le seguenti tasse base:

- Case unifamigliari	CHF	120.00
- Case con più appartamenti (per appartamento)	CHF	100.00
- Case di vacanza	CHF	120.00
- Commerci, bar e ristoranti, pensioni e ostelli	CHF	150.00
- Aziende artigianali	CHF	200.00
- Aziende agricole primarie	CHF	100.00
- Altri (depositi, cantine, grotti privati, vigneti, ...)	CHF	50.00
- Fornitura a enti pubblici	CHF	400.00

Art. 5 Tassa sul consumo

La tassa sul consumo ammonta a CHF 0.80 al metro cubo. Per la determinazione del consumo fa stato quanto rilevato dal contatore.

Art. 6 Tassa sul consumo (a forfait per punto di prelievo)

- FS (forfait standard)	CHF	100.00
- FT (forfait temporaneo)	CHF	20.00

Art. 7 Tassa forfettaria

- primo rubinetto	CHF	100.00
- ogni rubinetto supplementare	CHF	20.00

Art. 8 Tasse per noleggio contatori

- 13 mm	CHF	10.00
- 19 mm	CHF	20.00
- 25 mm	CHF	20.00
- 32 mm	CHF	30.00
- 38 mm	CHF	30.00
- 51 mm	CHF	35.00
- 65 mm	CHF	40.00

Art. 9 Forniture temporanee di acqua

Per la fornitura temporanea di acqua (es.: cantieri) è prelevata una tassa forfettaria di CHF 100.00.

Art. 10 Modalità d'incasso e contestazioni

¹ Le tasse sono notificate al proprietario dell'immobile (in caso di cessione fa stato il proprietario al 1. gennaio) mediante trasmissione di una polizza di pagamento e devono essere pagate entro 30 giorni.

² Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto al Municipio entro 15 giorni dalla ricezione della fattura.

Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 11 Entrata in vigore

Dopo il periodo di esposizione agli albi comunali di 30 giorni a partire da venerdì 16 maggio 2014, la presente Ordinanza entra in vigore con effetto retroattivo al 1. gennaio 2014. Eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC non hanno effetto sospensivo.

Per il Municipio:

Il sindaco
Bianchetti L.

Il segretario
Andreoli C.